



## **60th UIA CONGRESS**

**Budapest / Hungary**  
**October 28 – November 1, 2016**

**FAMILY LAW COMMISSION**  
**Monday, October 31 2016**

### **COHABITATION**

**COHABITATION IN ITALY**  
**THE NEW LAW 76/2016**

**Giulia Facchini (Studio legale Facchini),**  
**Via Giuseppe Passalacqua 10, Torino, Italy**  
**Tel 0039- 011-4546553 / Fax 0039-0114546565**  
**[studio@facchini.org](mailto:studio@facchini.org)**

## QUESTIONS

### **A. Regulation of financial affairs during cohabitation – cohabitation agreements and their enforceability**

1. Do cohabitation agreements exist in your jurisdiction? If so, what form do they take? What do they cover?
2. What is their legal status? Can they be enforced?

### **B. Financial impact of ending the relationship – division of property and maintenance for any children**

#### Capital

3. Do cohabitants have any capital claims against one another as a result of their relationship in your jurisdiction? If so, what provision can be made by the courts and what does the court take into account?
4. Do cohabitants have any claims in respect of their interest in or contributions towards property in your jurisdiction? If so, what is the court's approach?

#### Income

5. Do cohabitants have any income claims against one another as a result of their relationship in your jurisdiction? If so, what provision can be made by the courts and what does the court take into account?
6. Is the parent with care of the child able to apply for financial support on behalf of the child? If so, how is that sum calculated?

### **C. Practical implications of ending the relationship – does a cohabitee have the right to remain in the home**

7. What rights does a cohabitant with no legal interest in a property have to remain in that property after the breakdown of the relationship?

### **D. Other practical implications of ending the relationship - issues surrounding parental responsibility and arrangements for children**

8. If the couple have children but are not married to one another, what is the legal position of the father in respect of important decisions relating to the child?
9. If the couple have children, how are matters relating to their care resolved?



- I tempi di permanenza del minore presso ciascuno dei genitori: a seconda dell'età dei minori il tribunale stabilisce che il genitore non convivente possa tenere con sé i figli da un minimo di 6 a un massimo di 14 giorni/notte al mese.

**QUESTION n. 6:** *Is the parent with care of the child able to apply for financial support on behalf of the child? If so, how is that sum calculated?*

- Le parti o il tribunale in caso di mancato accordo dovranno anche decidere l'entità del contributo economico, a carico del genitore che non coabita stabilmente con i figli al loro mantenimento:

- Tale contributo è stabilito in proporzione ai redditi e patrimonio dei due genitori e tiene anche conto della proprietà della casa familiare e dell'eventuale pagamento del mutuo o canone di locazione a carico di uno o entrambi gli ex partner.

**QUESTION n. 7:** *What rights does a cohabitant with no legal interest in a property have to remain in that property after the breakdown of the relationship?*

- Al genitore con cui i figli coabitano in via prevalente viene assegnato l'uso della casa familiare, indipendentemente dalla proprietà della stessa. La casa familiare resta a disposizione dei figli anche oltre la maggiore età e sino al raggiungimento di una autonomia economica.

- Se il genitore con cui i figli coabitano si (ri)sposa o pone in essere altra convivenza perderà il diritto di abitazione sulla casa familiare.

### **3. LA NOVITA' LA LEGGE 76 DEL 2016: LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONVIVENZA ANCHE TRA PARTNER –ETERO O OMOSESSUALI- SENZA FIGLI**

La grande novità in Italia è dei mesi scorsi.

Il Parlamento infatti, con la legge 76 del 2016, non solo ha reso legali le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ma ha anche regolamentato diritti e doveri dei conviventi **sia omo che eterosessuali**.

**I commi da 36 in avanti della legge 76 rappresentano quindi una rilevante novità che data la numerosità, anche in Italia, delle cosiddette coppie di fatto, è opportuno valutare nel suo impatto concreto nella vita quotidiana.**

Innanzitutto il comma 36 della legge definisce l'istituto affermando che: *“per conviventi di fatto” si intendono “due persone maggiorenni” –etero o omosessuali- “unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, o adozione, da matrimonio o da una unione civile”.*

La prima osservazione quindi è che la convivenza è giuridicamente rilevante solo se posta in essere da due persone che godono di stato libero. In base alla dizione della norma **non dovrebbe avere quindi conseguenze giuridiche la convivenza quando –o per il periodo in cui- uno o entrambe i conviventi siano separati e in attesa di divorzio.**

Per quanto riguarda l'accertamento della stabile convivenza la legge dice che: *“...si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica ...”*

In sostanza la convivenza di fatto si istituisce con una dichiarazione resa **da ciascuno dei due componenti la coppia, all'ufficiale dell'anagrafe di residenza comune della coppia**.

**E' necessario che la coppia di fatto risulti anagraficamente registrata come sopra indicato perché i conviventi possano godere dei diritti che la legge concede loro? Secondo me no.** Si potrebbe provare a dimostrare in tribunale la stabile convivenza anche con altre allegazioni probatorie posto che la dichiarazione anagrafica di cui sopra è **fonte privilegiata di prova e non è invece una dichiarazione costitutiva come ad esempio accade per l'unione civile.**

#### **A. DIRITTI E DOVERI RECIPROCI DEI CONVIVENTI DI FATTO**

La legge norma alcune questioni che erano già state decise conformemente dalla giurisprudenza prevedendo ad esempio che:

✓ I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

✓ I conviventi così come i parenti hanno diritto al risarcimento del danno causato da fatto illecito di un terzo da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza

✓ I conviventi hanno diritto di succedere nel contratto di locazione in caso di morte del convivente o cessazione della convivenza

✓ I conviventi hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie

✓ In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

✓ Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

A proposito di tale ultima previsione si sottolinea che i poteri qui conferiti al convivente non sono invece riconosciuti al coniuge.

## **B. FINANCIAL IMPACT FOR THE PARTNERS OF ENDING THE RELATIONSHIP**

### **➤ GLI ALIMENTI**

**QUESTION n. 5:** [Do cohabitants have any income claims against one another as a result of their relationship in your jurisdiction? If so, what provision can be made by the courts and what does the court take into account?](#)

Oltre a questi diritti che non sono per così dire “nuovi” ma sono solo stati formalizzati dalla legge **ci sono invece dei diritti, del tutto nuovi, e con rilevante impatto economico sociale**.

La legge 76 ha infatti previsto, per la prima volta, che dalla cessazione della convivenza può derivare per il convivente economicamente più debole **un diritto agli alimenti**.

Precisamente il comma 65 della legge prevede: *“In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.*

La durata di tale obbligo è: *“per un periodo proporzionale alla durata della convivenza”*

L'importo è stabilito dal giudice civile tenuto conto dello stato di bisogno del richiedente e della capacità economica dei chiamati al versamento degli alimenti -articolo 438 del codice civile-.

Gli alimenti differiscono dal mantenimento, previsto ad esempio per il coniuge separato o divorziato perché non tendono a mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di

matrimonio ma come afferma l'art. 438 codice civile: *“Non devono superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando (vitto alloggio e cure mediche) avuto però riguardo alla sua posizione sociale”*

Il comma 65 prevede anche che: *“Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle”*.

Prima dell'ex partner sono quindi tenuti agli alimenti in base all'articolo 433 del codice civile: i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, gli adottanti; **Il convivente che è quindi tenuto agli alimenti dopo i figli del partner o comuni e dopo i genitori dell'ex partner ma prima dei fratelli dell'ex partner.**

**In conclusione osservo che chiunque, in condizione di stato libero, abbia -o abbia avuto anche prima della promulgazione della legge 76 del 2016- una convivenza di fatto caratterizzata *“...da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”* potrebbe trovarsi nelle condizioni di domandare gli alimenti o di dover pagare gli alimenti all'ex partner per un periodo proporzionale alla convivenza.**

**QUESTION n. 3:** *Do cohabitants have any capital claims against one another as a result of their relationship in your jurisdiction? If so, what provision can be made by the courts and what does the court take into account?*

A parte il diritto agli alimenti di cui sopra **nessun altro** diritto a carattere economico è previsto da questa legge a favore di conviventi.

#### ➤ **LA PARTECIPAZIONE ALL'IMPRESA FAMILIARE**

Solo nel caso che in cui uno dei partner presti la sua attività nella impresa dell'altro si applica la norma al comma 46 che integrando la disposizione di cui all'articolo 230 bis del codice civile, per i coniugi prevede che: *“Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato»*.

**QUESTION n. 4:** *Do cohabitants have any claims in respect of their interest in or contributions towards property in your jurisdiction? If so, what is the court's approach?*

Ovviamente se un convivente, ad esempio, ha pagato con proprio denaro la ristrutturazione della casa familiare di proprietà dell'altro partner, se ha comprato i mobili che la arredano, se ha lavorato con o per lui avrà tutti i diritti previsti dal codice civile connessi ai relativi istituti di diritto civile che si applicherebbero anche a prescindere dal legame affettivo tra le parti.

**QUESTION:** *Does a cohabitee -in a relationship without children- have the right to remain in the home*

Se i conviventi non hanno avuto figli dalla loro relazione al termine del loro rapporto il partner che non sia proprietario della casa familiare non ha alcun diritto di ottenerne l'uso o di vedersi liquidare una quota della proprietà, salvo ovviamente che abbia contribuito all'acquisto.

Vi è però un altro elemento, di rilevante novità, sancito dal comma 42 della legge 76 del 2016 sulle Unioni civili e convivenze.

Tale disposizione prevede infatti che: *“...in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite **ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due***

*anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni”.*

Si tratta di una sorta di “usufrutto uxorio” già previsto dall’ordinamento italiano per il coniuge, che nel caso del coniuge appunto dura per tutta la sua vita, del superstite.

Ovviamente tale disposizione laddove il partner defunto abbia eredi legittimi (figli o genitori) crea una compressione del diritto degli eredi che non potranno liberamente disporre della casa loro pervenuta per successione né degli arredi ivi esistenti sinché durerà il diritto di abitazione del partner superstite.

E’ però previsto vedi comma 43 che: *“Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto”*

**QUESTION 1:** [Do cohabitation agreements exist in your jurisdiction? If so, what form do they take?](#)

### ➤ I CONTRATTI DI CONVIVENZA

A differenza di quanto avviene per i coniugi, per i quali ad oggi non è prevista la possibilità di stipulare patti matrimoniali, i conviventi a norma del comma 50 e seguenti possono disciplinare: *“i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un **contratto di convivenza**”.*

In base al comma 51: *“Il contratto di cui al comma 50 le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico”.*

Il comma 53 prevede che: *“Il contratto di cui al comma 50 reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo.*

*Il contratto può contenere:*

*a) l’indicazione della residenza (comune);*

*b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;*

*c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.*

E’ d’obbligo quindi sottolineare che il regime attuale della convivenza **offre possibilità di regolamentazione dei rapporti economico patrimoniali tra i conviventi più ampi e duttili di quelli del matrimonio**, anche se occorre ricordare che dalla convivenza non derivano né i diritti successori né quelli previdenziali previsti per il coniuge e oggi anche per “l’unito civile”.

La nostra Corte Costituzionale, che si occupa appunto di verificare la legittimità delle disposizioni legislative alla luce della Costituzione, pronunciando prima della emanazione della legge 76 del 2016 sulla costituzionalità della differenza tra la famiglia fondata sul matrimonio e la convivenza ha avuto modo di affermare -sentenza n. 140 del 2009-<sup>1</sup> che: *“Tenendo distinta l’una e l’altra forma di vita comune tra uomo e donna (oggi anche tra omosessuali che possono contrarre Unione civile con diritti e doveri analoghi a quelli nascenti dal matrimonio ad*

---

<sup>1</sup> - **Corte Costituzionale, 04 maggio 2009, Gazzetta Ufficiale**



esclusione del dovere di fedeltà o convivere senza formalizzare il loro rapporto) *si rende possibile riconoscere a entrambe la loro specifica dignità, si evita di configurare la convivenza come forma minore del rapporto coniugale, riprovata o appena tollerata e non si innesta alcuna impropria rincorsa verso la disciplina del matrimonio da parte di coloro che abbiano scelto di liberamente convivere. Soprattutto si pongono le premesse per una considerazione giuridica dei rapporti personali e patrimoniali di coppia nelle due diverse situazioni, considerazione la quale, fermi in ogni caso i doveri e diritti che ne derivano verso i figli e i terzi, tenga presente e quindi rispetti il maggior spazio da riconoscersi nella convivenza alla soggettività individuale dei conviventi e viceversa dia, nel rapporto di coniugio, un maggior rilievo alle esigenze obbiettive della famiglia come tale cioè come stabile istituzione sovraindividuale.*

**QUESTION 2:** What do they cover? What is their legal status? Can they be enforced?

Certamente con i contratti di convivenza le parti, secondo la disciplina contrattuale dell'articolo 1322 codice civile e con il solo limite delle norme imperative e dell'ordine pubblico, possono regolamentare i loro rapporti personali e patrimoniali come meglio credono.

A parte le regole che riguardano la gestione patrimoniale della coppia convivente è possibile ad esempio pattuire un obbligo di fedeltà reciproca e prevedere delle clausole penali con dazioni di denaro a titolo di risarcimento per la violazione del dovere di fedeltà? Non ho trovato precedenti sul punto ma propendo per una risposta positiva.

Sicuramente i contratti di convivenza sono contratti a tutti gli effetti e quindi la loro eseguibilità è garantita dalle relative norme del codice civile sui contratti.

➤ **LA COMUNIONE DEI BENI TRA CONVIVENTI**

Vorrei sottolineare infine che il legislatore si è spinto fino a prevedere che i conviventi, nel loro contratto di convivenza, possano addirittura pattuire il regime di comunione dei beni in base al quale tutti gli acquisti compiuti insieme o separatamente diventano di proprietà comune al 50%.

Tale disposizione crea una serie di problemi applicativi sui quali non vi tedio e inoltre non tiene conto che tra i coniugati la scelta prevalente è quella per il regime di separazione dei beni.

<sup>1</sup> - Corte Costituzionale, 04 maggio 2009, Gazzetta Ufficiale